



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCO DE STEFANO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere-Rel.
CRISTIANO VALLE	Consigliere
ANTONELLA PELLECCCHIA	Consigliere
RAFFAELE ROSSI	Consigliere

Oggetto:

Opposizione ad esecuzione e agli atti esecutivi, definita con sentenza appellata.
--

Ad. cc 9 gennaio 2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23358/2023 R.G. proposto da:

ANTONINO e VER S.R.L. (già FINVER S.P.A.), nella persona
del legale rappresentante in atti indicato, rappresentati e difesi
entrambi dagli avvocati _____,
presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dei quali sono
domiciliati per legge;

-ricorrenti-

contro

R.E.M. REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L., nella persona del legale
rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato
_____, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
della quale è domiciliata per legge;

-controricorrente-

SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., nella persona del legale
rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall'avvocato



, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
della quale è domiciliata per legge;

-controricorrente-

S.P.A. (già F.LLI & C. S.R.L.), nella persona del
legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa
dall'avvocato , presso l'indirizzo di posta
elettronica certificata della quale è domiciliata per legge;

-controricorrente-

nonché contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITALIA SOC.
COOP., nella persona del legale rappresentante in atti indicato,
rappresentata e difesa dall'avvocato , presso
l'indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliata per
legge;

-controricorrente-

nonché contro

-intimati-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 427/2023
depositata il 19/05/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal
Consigliere PASQUALE GIANNITI.



FATTI DI CAUSA

1. In forza della sentenza penale n. 813/2002 del Tribunale di Messina, che aveva condannato Antonino al pagamento di una provvisionale di euro 500.000,00 in favore del Comune di Messina, quest'ultimo ha introdotto la procedura esecutiva immobiliare n. 99/2004 R.G. es. imm. davanti al Tribunale di Patti. In particolare, venivano sottoposti a pignoramento, tra gli altri, un fabbricato sito in e la quota di 1/3 di un terreno agricolo sito in

Avverso detta esecuzione con atto di citazione notificato il 10 marzo 2015 Antonino proponeva opposizione, a fondamento della quale deduceva, da un lato, l'inesistenza del titolo esecutivo, in quanto la provvisionale posta a fondamento dell'esecuzione era stata successivamente caducata dalla sentenza della Corte d'appello di Messina n. 1213/2005 che lo aveva assolto dall'imputazione di associazione a delinquere e, dall'altro, la nullità del pignoramento per assoluta incertezza dei beni staggiti, poiché indicati come siti in un Comune diverso da quello effettivo.

Nel corso del giudizio si costituiva anche la Finver S.p.A. (poi Ver S.r.l.), la quale deduceva di aver acquistato taluni beni oggetto della procedura esecutiva e aderiva alle domande ed eccezioni svolte dall'opponente.

Si costituiva altresì la creditrice Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia, intervenuta volontariamente quale aggiudicataria di uno degli immobili pignorati.

Instaurato il contraddittorio e svolta l'istruttoria, il Tribunale rilevava la mancanza di prova della ritualità della notificazione, per aver la parte opponente prodotto la sola copia cartacea delle ricevute di accettazione e consegna della notifica dell'atto introduttivo a mezzo PEC, sprovviste degli originali allegati e dell'attestazione di conformità.



A fronte di tale rilievo, il deduceva l'impossibilità di produrre il messaggio originale, a causa di un eccezionale malfunzionamento tecnico (un attacco informatico che aveva compromesso la rete dello studio legale) e, successivamente, depositava telematicamente l'atto di riassunzione notificato a mezzo PEC, le relative ricevute e l'attestazione di conformità.

Il Tribunale di Patti, con sentenza n. 40/2019, dichiarava l'estraneità della Finver S.p.A. al giudizio, rigettava l'opposizione proposta dal e compensava le spese tra le parti costituite, nulla disponendo quanto alle spese nel rapporto tra parte opponente ed opposti non costituiti.

Avverso tale sentenza proponevano appello Antonino e Finver s.p.a.

Si costituivano la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia e s.p.a., quest'ultima quale aggiudicataria del lotto n. 12 della procedura esecutiva (un terreno agricolo).

Intervenivano nel secondo grado di giudizio Società Agricola s.r.l. (già F.Ili & C. S.r.l.) e R.E.M. Real Estate Management s.r.l., entrambe acquirenti di distinte porzioni del terreno agricolo acquistato da s.p.a.

La Corte d'appello di Messina, ritenuto ammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., con sentenza n. 427/2023: rigettava il gravame, ritenendo infondate le censure concernenti la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo, la legittimazione della Finver S.p.A., nonché l'asserita inesistenza del titolo esecutivo e nullità del pignoramento; condannava gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado in favore delle parti appellate costituite.

2. Avverso tale sentenza Antonino e VER s.r.l. (già Finver s.p.a.) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.



Hanno resistito con separati controricorsi s.p.a.,
Società Agricola s.r.l. e R.E.M. Real Estate Management s.r.l., nonché
la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia.

Non hanno svolto difese le altre parti intime.

Per l'odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito del provvedimento entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In considerazione dell'infondatezza del ricorso, secondo quanto si verrà ad esporre, può prescindere dalla verifica della ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti di tutte le parti intime, alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 6826/2010 (seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità: cfr., tra le tante, Cass. n. 21141/2011; n. 15106/2013; n. 11287 e n. 12515/2018; n. 8980/2020 e n. 10718/2023).

2. I ricorrenti articolano in ricorso sei motivi.

3. Con il primo motivo essi denunciano «Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1-bis, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.», nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto non provata la ritualità della notifica dell'atto introduttivo. Sostengono che l'iniziale produzione delle sole copie analogiche delle ricevute PEC integri una mera irregolarità, sanata per effetto del successivo deposito telematico «dell'atto di riassunzione notificato a mezzo p.e.c. e i relativi avvisi di accettazione e consegna, nonché dell'attestazione di conformità».

In sintesi, i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto non provata la ritualità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito (avvenuta via PEC), sostenendo che il deposito cartaceo degli avvisi di consegna e l'attestazione di



conformità tardiva avrebbero dovuto comportare la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Il motivo è inammissibile: parte ricorrente non chiarisce perché la questione sulla regolarità della notifica PEC sarebbe rilevante ai fini della decisione finale, né spiega il pregiudizio concreto subito, limitandosi a una doglianza astratta sulla modalità di attestazione di conformità.

4. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano «Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 e/o 619 c.p.c., in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.», nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la legittimazione attiva della Finver nell'opposizione all'esecuzione. Osservano che, avendo acquistato dal immobile sito in Rocca di Caprileone (foglio 2, part. 1178 sub 76, categoria C/1) e il terreno agricolo sito in Torrenova, frazione Zappulla (foglio 1, part. 242), nelle more della procedura esecutiva, la società Finver era legittimata a intervenire nel giudizio di opposizione promosso dal debitore esecutato, perché portatrice di un interesse qualificato a far valere la nullità o l'inopponibilità del pignoramento a tutela del proprio diritto di proprietà.

Il motivo è infondato.

Conformemente a quanto già precisato da Cass. n. 8936/2013, la società Finver (oggi Ver Srl) è priva di legittimazione a proporre opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. Avendo acquistato il bene a titolo particolare dopo la trascrizione del pignoramento, essa non succede nella posizione passiva dell'esecutato e avrebbe dovuto semmai esperire l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., strumento col quale non è consentito far valere alcun vizio della procedura e, in ogni caso, nella specie neppure utilizzato.

5. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano «Nullità della sentenza, in riferimento all'art. 360 comma 1, n. 4), per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma secondo, n. 4) e 111, comma sesto Cost.,



nonché violazione e falsa applicazione, in riferimento all'art. 360 comma 1, n. 3), degli artt. 39 c.p.c. e 2909 c.c.», nella parte in cui la corte territoriale ha confermato una motivazione meramente apparente in ordine alla ritenuta esistenza di un giudicato preclusivo. Sostengono che né il giudice di prime cure, né la corte territoriale avrebbero indicato con precisione il provvedimento passato in giudicato, né avrebbero svolto alcun esame critico delle doglianze proposte.

In sintesi, i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per aver dichiarato inammissibili alcuni motivi di opposizione sul presupposto di un precedente giudicato (*ne bis in idem*), senza però esaminare criticamente i provvedimenti precedenti (ordinanze del 2008 e 2011), né verificarne il passaggio in giudicato.

Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha esaurientemente motivato la sussistenza di una preclusione da giudicato (o litispendenza). Le questioni relative alla validità del titolo esecutivo erano già state oggetto di precedenti ordinanze (2008 e 2011) rese in sede di opposizione endoesecutiva, che vincolano le parti anche in ordine al deducibile, ma il motivo non attinge criticamente un tale enunciato, presupposto processuale della preclusione, né affronta la questione degli effetti della proposizione della medesima questione in una precedente opposizione esecutiva o, comunque, in altra causa già pendente.

6. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano «Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), in riferimento all'art. 360 comma primo, n. 4) c.p.c., nonché Violazione e falsa applicazione, in riferimento all'art. 360 comma primo, n. 3) c.p.c., dell'art. 39 c.p.c. e dell'art. 474 c.p.c.», nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto l'esecuzione immobiliare legittima e la questione della caducazione del titolo esecutivo posto a fondamento della procedura coperta da giudicato, nonché nella parte in cui la corte territoriale ha ommesso di pronunciarsi d'ufficio sul punto. Deducono



l'inidoneità delle pronunce sulle opposizioni endoesecutive a formare statuizioni sul merito e giudicato preclusivo sulla caducazione del titolo, «non avendo il G.E. nel corso della procedura esecutiva n. 99/2004 r.g. es. imm. mai proceduto ad una interpretazione diretta della sentenza n. 1213/05 emessa dalla Corte d'Appello di Messina il 25.06.2005 determinante il venir meno del titolo posto a base della presente procedura». Osservano poi che, diversamente da quanto accade per le irregolarità, le più gravi mancanze che riguardano il titolo esecutivo, quale l'inesistenza *ab origine*, rappresentano eccezioni rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (invocando Cass. n. 9293/2001), in ossequio al principio "*nulla executio sine titulo*".

In sintesi, i ricorrenti sostengono che l'esecuzione sia proseguita in forza di un titolo (la provvisoria penale) ormai caducato o inesistente a seguito dell'assoluzione in appello, mancando il requisito della liquidità del credito richiesto dall'art. 474 c.p.c..

Il motivo è da intendersi assorbito.

La censura relativa alla presunta caducazione della provvisoria penale è assorbita dal rigetto del motivo precedente. Poiché l'opposizione è inammissibile per ragioni di rito (preclusione da precedente giudicato), il merito sulla sussistenza attuale del titolo esecutivo non può essere riesaminato.

Ad ogni buon conto, il rilievo ufficioso della non sussistenza del titolo esecutivo si limita al suo dato formale e non si estende alla compiuta valutazione di ogni possibile questione relativa alla sua stessa individuazione in esito ad attività valutative o interpretative.

7. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano «Violazione e falsa applicazione, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c., degli artt. 555 c.p.c. e 2826 c.c.», nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto i vizi del pignoramento e della nota di trascrizione vizi formali (rilevanti ex art. 617 cod. proc. civ.) e ne ha dichiarato inammissibile la censura in appello (veicolata attraverso il sesto e



settimo motivo di gravame). Osservano che l'erronea indicazione del Comune di ubicazione degli immobili pignorati e la difformità dei dati catastali hanno causato l'assoluta incertezza sui beni staggiti, vizio che, diversamente dalle mere irregolarità, rientra nella previsione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., non versandosi in ipotesi di nullità del pignoramento, ma di inesistenza assoluta e insanabile.

In sintesi, i ricorrenti denunciano la nullità o inesistenza del pignoramento per l'erronea indicazione del Comune di ubicazione dei beni e dei dati catastali; tale vizio, secondo la tesi difensiva, non sarebbe una mera irregolarità formale ma un difetto di identificazione che rende l'esecuzione illegittima *ab origine*.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha, infatti, correttamente qualificato tali doglianze come vizi formali del pignoramento rilevanti ex art. 617 c.p.c., poiché attengono alla corretta descrizione dei beni, nella loro fisica consistenza compiutamente individuati: pertanto, non implicando di per sé soli la negazione del diritto di agire esecutivamente, essi attengono non l'*an*, ma al *quomodo exequendum sit*. Trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, la sentenza di merito non era appellabile.

8. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano «Violazione dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c.», nella parte in cui la corte territoriale ha posto integralmente a carico degli appellanti le spese processuali, laddove, in tesi difensiva, la complessità del caso di specie avrebbe giustificato una compensazione delle spese integrale, o quantomeno, per la metà di queste.

Il motivo è inammissibile.

Per granitica giurisprudenza di questa Corte, non esiste un "diritto alla compensazione" delle spese di lite. La valutazione sulla soccombenza e sulla sussistenza di gravi motivi per compensare è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in



sede di legittimità se logicamente motivata, come per l'appunto è avvenuto nel caso di specie.

9. Al rigetto del ricorso consegue, oltre alla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle controparti, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Al riguardo della regolamentazione delle spese relative al presente giudizio, deve rilevarsi che a) i resistenti S.p.A., Società Agricola S.r.l. e R.E.M. Real Estate Management S.r.l. versano in una identica posizione processuale, essendo accomunati dal medesimo interesse alla conservazione degli effetti del pignoramento e degli atti di trasferimento forzato che ne sono seguiti; b) tali parti risultano assistite dal medesimo difensore, che ha svolto un'unica opera difensiva mediante il deposito di atti sostanzialmente sovrapponibili e l'esame delle medesime questioni di fatto e di diritto.

Orbene, secondo consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 28396/2025 e n. 1650/2022), in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico, salva la facoltà del giudice di applicare una maggiorazione per ogni parte assistita oltre la prima.

Nella specie, l'adempimento del mandato difensivo non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni per ciascuno dei predetti resistenti, configurandosi una coincidenza totale delle difese. Ne consegue la liquidazione di un unico compenso in favore dei predetti controricorrenti, parametrato allo scaglione di riferimento e secondo i criteri di cui agli artt. 4 e 8 del d.m. n. 55 del 2014.

P. Q. M.

La Corte:

- rigetta il ricorso;



- condanna i ricorrenti in via tra loro solidale alla rifusione delle spese del presente giudizio, spese che liquida:

a) in favore della resistente Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia in euro 5.100 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;

b) in favore della S.p.A., Società Agricola S.r.l. e R.E.M. Real Estate Management S.r.l., tra loro complessivamente, in totali euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge;

- ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei ricorrenti, in via tra loro solidale, al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente
Franco De Stefano

